



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 520 della seduta del 06 NOV. 2025.

Oggetto: Approvazione del Regolamento di attuazione della legge regionale 2 agosto 2023 n. 34 recante <<Istituzione e disciplina del Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co.>>

Assessore Proponente: Avv. Gi

Relatore (se diverso dal proponente)

Dirigente Generale: Ing. Giuseppe
g. Giuseppe Iritano

Dirigente di Settore:

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	X	
2	FILIPPO MANCUSO	Vice Presidente	X	
3	GIOVANNI CALABRESE	Componente	X	
4	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
5	EULALIA MICHELI	Componente	X	
6	MARCELLO MINENNA	Componente	X	
7	ANTONIO MONTUORO	Componente	X	
8	PASQUALINA STRAFACE	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 4 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Economico e
conferma la compatibilità finanziaria del presente progetto
con nota n° _____ del _____
(D. De Cello)

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO

- che la Legge Regionale n. 34 del 2 agosto 2023 dispone in merito all'istituzione e disciplina del Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co. con l'intento di valorizzare l'istituzione delle denominazioni comunali, quale strumento efficace per promuovere la salvaguardia delle produzioni agroalimentari ed enogastronomiche territoriali, della biodiversità, nonché di difesa della storia, delle tradizioni e saperi locali e per contribuire alla promozione delle specificità storico-culturali di un determinato territorio;
- che la proposta di regolamento è stata condivisa con il Settore competente in materia di attività normativa della Giunta Regionale, che ha assicurato adeguato supporto per la definizione del testo in conformità alla normativa in materia e nel rispetto delle tecniche di redazione degli atti normativi;

VISTO l'art. 43 del vigente Statuto che attribuisce alla Giunta regionale l'esercizio della potestà regolamentare attraverso regolamenti esecutivi, di attuazione e di integrazione, e al Presidente della Giunta demanda l'emanazione dei regolamenti;

VISTO l'allegato regolamento del Registro dei Comuni con prodotti De.Co (Allegato A) e relativi allegati (Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3), che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale del Dipartimento, proponente ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale

SU PROPOSTA dell'assessore competente, avv. Gianluca Gallo, a voti unanimi,

DELIBERA

- 1.- **di approvare** l'allegata proposta di **Regolamento di attuazione della legge regionale 2 agosto 2023 n. 34 recante <<Istituzione e disciplina del Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co.>>**, composto di n.11 articoli (Allegato A) e relativi allegati (Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3);
2. - **di prendere atto** che per le finalità di cui al presente regolamento attuativo, non sono previsti oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;
- 3.- **di trasmettere il presente Regolamento attuativo al Consiglio Regionale** per l'acquisizione del parere da parte della Commissione consiliare competente;
- 4.- **di disporre**, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista), della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Il  E

Da 

allegato alla deliberazione
520 del 06 NOV 2025

Allegato ^A.....alla deliberazione della Giunta regionale n.....del.....

Regolamento di attuazione della legge regionale 2 agosto 2023 n. 34 recante <<Istituzione e disciplina del Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co..>>.

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 7 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 34, disciplina quanto previsto dai commi 3, 5 e 6 dell'art. 3, dai commi 2 e 3 dell'art. 4 e dal comma 2 dell'art. 5 della medesima legge.

Art. 2
Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co.

1. Il Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co. è tenuto dal Dipartimento competente in materia di agricoltura. Con atto del Dirigente Generale di detto Dipartimento è individuato il Settore responsabile dei procedimenti connessi alla tenuta del Registro.
2. Il Registro si compone di due sezioni:
Sezione a) nella quale sono indicati, per i prodotti De.Co. riconosciuti dal Comune, i seguenti dati:

n.	Voce	Dettagli
1	Comune	Nome e codice Istat
2	Provincia	Nome e codice Istat
3	Nome della De.Co.	Nome per esteso del prodotto De.Co. come risulta dall'atto di riconoscimento comunale
4	Classificazione dei prodotti De.Co. con l'indicazione delle speciali caratteristiche dei prodotti	
5	Localizzazione, estensione della zona di produzione, epoca nella quale è stata avviata con l'indicazione del soggetto che l'ha avviata e da chi è proseguita	
6	Provvedimento di istituzione della De.Co. da parte del Comune	Tipo di atto, numero e data
7	Data di inserimento nel registro regionale	
8	Presenza di logo del prodotto	Esistenza o meno di uno specifico logo (se esiste deve essere inserito nel registro)
9	Presenza di logo comunale	Specificare se il logo di cui al punto precedente contiene o meno il logo del Comune

Sezione b) nella quale sono indicati i soggetti di diritto pubblico e privato, in forma individuale o collettiva, che effettuano le produzioni tradizionali a denominazione comunale con l'indicazione dei seguenti dati:

n.	Voce	Dettagli
1	Denominazione o Nome e Cognome del soggetto, forma societaria	
2	Indirizzo della sede di produzione o commercializzazione del prodotto	
3	Iscrizione alla CCIA competente	
4	Recapito telefonico	
5	E-mail	
6	Nominativo referente	

7	Recapito referente	
8	Sito Internet	

3. Il Registro è pubblicato sul portale istituzionale della Regione Calabria nella Sezione del Dipartimento competente in materia di agricoltura ed è aggiornato semestralmente.
4. Con provvedimento del Settore di cui al comma 1 è dettagliata la classificazione dei prodotti De.Co. di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) della legge regionale n. 34/2023.

Art. 3

Requisiti minimi per l'iscrizione al Registro

1. Per l'iscrizione al Registro regionale i prodotti devono possedere i requisiti di seguito elencati:
 - a) essere riconosciuti con delibera di Giunta Comunale;
 - b) essere realizzati all'interno del territorio comunale;
 - c) essere in possesso di documentazione (pubblicazioni, video, siti web, etc.) comprovante il nome, le tecniche produttive, la tradizionalità;
 - d) avere un legame storico con il territorio alla data della richiesta di iscrizione nel registro regionale, da dimostrarsi attraverso citazioni scritte, documenti, articoli, rappresentazioni grafiche, testimonianze scritte.

Art. 4

Iscrizione al Registro

1. I Comuni che intendono iscriversi al Registro di cui all'art. 2 presentano istanza al Dipartimento regionale competente in materia di agricoltura allegando la seguente documentazione:
 - a) delibera di Giunta Comunale di riconoscimento della De.Co.;
 - b) documentazione comprovante i requisiti previsti all'art. 3;
 - c) scheda sintetica della De.Co.
2. Decorso tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento i Comuni possono presentare istanza di iscrizione nel Registro dei prodotti già riconosciuti, purché in possesso dei requisiti previsti all'art. 3.
3. L'iscrizione al Registro è cancellata d'ufficio, con provvedimento motivato del competente Dipartimento, nel caso in cui i prodotti ottengano una certificazione UE, nonché in caso di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 8 del d. lgs. n. 173/1998.

Art. 5

Logo del Registro

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 6 lett. e) della legge regionale n.34/2023, il logo del Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co. è rappresentato nell'allegato 1) del presente regolamento e la regione ne detiene la titolarità esclusiva.
2. I soggetti iscritti al registro di cui all'art. 2, possono utilizzare il logo distintivo del Registro secondo le seguenti modalità:
 - a) il logo può essere riprodotto nelle dimensioni e nelle quantità necessarie all'esercizio dell'attività, utilizzando i colori originali o in bianco e nero nel rispetto comunque della formula grafica di cui all'allegato 1) del presente regolamento;
 - b) il logo deve essere apposto in maniera chiara e visibile in modo da non ingenerare confusione con altri segni distintivi presenti.
3. L'utilizzo del logo in maniera difforme dalle modalità di cui al comma 2 ovvero l'utilizzo del medesimo da parte di soggetti non iscritti al Registro è vietato.
4. La concessione dell'utilizzo del logo di cui al comma 1 è a tempo indeterminato, fatta salva la facoltà della Regione di revocarla in qualsiasi momento, per il venir meno del mantenimento dei requisiti di iscrizione al Registro ovvero per inosservanza delle modalità di utilizzo del logo di cui al comma 2.

Art. 6
Coordinamento regionale dei Comuni De.Co.

1. Il Coordinamento regionale di cui all'art. 5 della legge regionale. n. 34/2023 ha sede presso il Dipartimento competente in materia di agricoltura e si avvale, per il suo funzionamento, del personale in servizio, individuato dal dirigente generale, senza aggravii di spesa.
2. I Comuni con prodotti De.Co. che intendono fare parte del Coordinamento di cui al comma 1, inoltrano un'istanza al Dipartimento competente in materia di agricoltura, sottoscrivendo, per adesione, il presente regolamento. I Comuni che aderiscono al Coordinamento regionale si impegnano a pubblicare l'elenco dei prodotti De.Co. sul proprio portale istituzionale.
3. Il Coordinamento regionale:
 - a) sovrintende alla tenuta del Registro di cui all'art. 2;
 - b) esercita il coordinamento delle attività di promozione effettuate dai Comuni che hanno l'obbligo di comunicarle preventivamente. Se alle attività di promozione partecipano più Comuni, la comunicazione è effettuata dal Comune con popolazione maggiore;
 - c) effettua attività di promozione e divulgazione in coordinamento con i Comuni;
 - d) favorisce la collaborazione tra i Comuni aderenti e la cooperazione tra questi e la Regione e propone modelli o modifiche dei disciplinari per i prodotti per i quali si intende ottenere il riconoscimento De.Co.;
4. Il Coordinamento è convocato almeno due volte all'anno dal dirigente generale del Dipartimento competente in materia di agricoltura o su richiesta di un terzo dei componenti e, comunque, ogni qual volta si rende necessario. Il Coordinamento può istituire al suo interno, individuandone i componenti, commissioni e gruppi di lavoro su attività e tematiche specifiche per assolvere ai compiti cui è preposto.

Art. 7
Controlli

1. Il Dipartimento competente in materia di agricoltura, mediante il settore di cui all'art. 2, comma 1, verifica, almeno ogni tre anni, il possesso e il mantenimento dei requisiti minimi per l'iscrizione nel Registro, attraverso un controllo a campione, pari al 10% degli iscritti.
2. Fatti salvi i controlli previsti nei regolamenti comunali, i Comuni trasmettono alla Regione, con cadenza annuale, gli esiti dei controlli effettuati con riferimento al mantenimento dei requisiti previsti per l'iscrizione nel registro di cui all'art. 2.

Art. 8
Loghi dei prodotti De.Co.

1. I loghi dei prodotti De.Co. di cui all' art. 4, comma 2, lett. d) della legge regionale n. 34/2023, sono adottati secondo le caratteristiche indicate nell'allegato 2 del presente regolamento.

Art. 9
Modello di disciplinare per il riconoscimento dei prodotti De.Co.

1. Al fine di assicurare il coordinamento ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 34/2023, i Comuni, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, recepiscono il modello di disciplinare di cui all'allegato 3 del presente regolamento.

Art. 10
Allegati

1. Fanno parte integrante del presente regolamento i seguenti allegati:
 - a) allegato 1) "Logo identificativo del Registro Regionale";
 - b) allegato 2) "Caratteristiche tecniche e dimensionali standard del Logo dei prodotti De.Co.";
 - c) allegato 3) "Modello di disciplinare dei prodotti De.Co."

Art. 11
Entrata in vigore

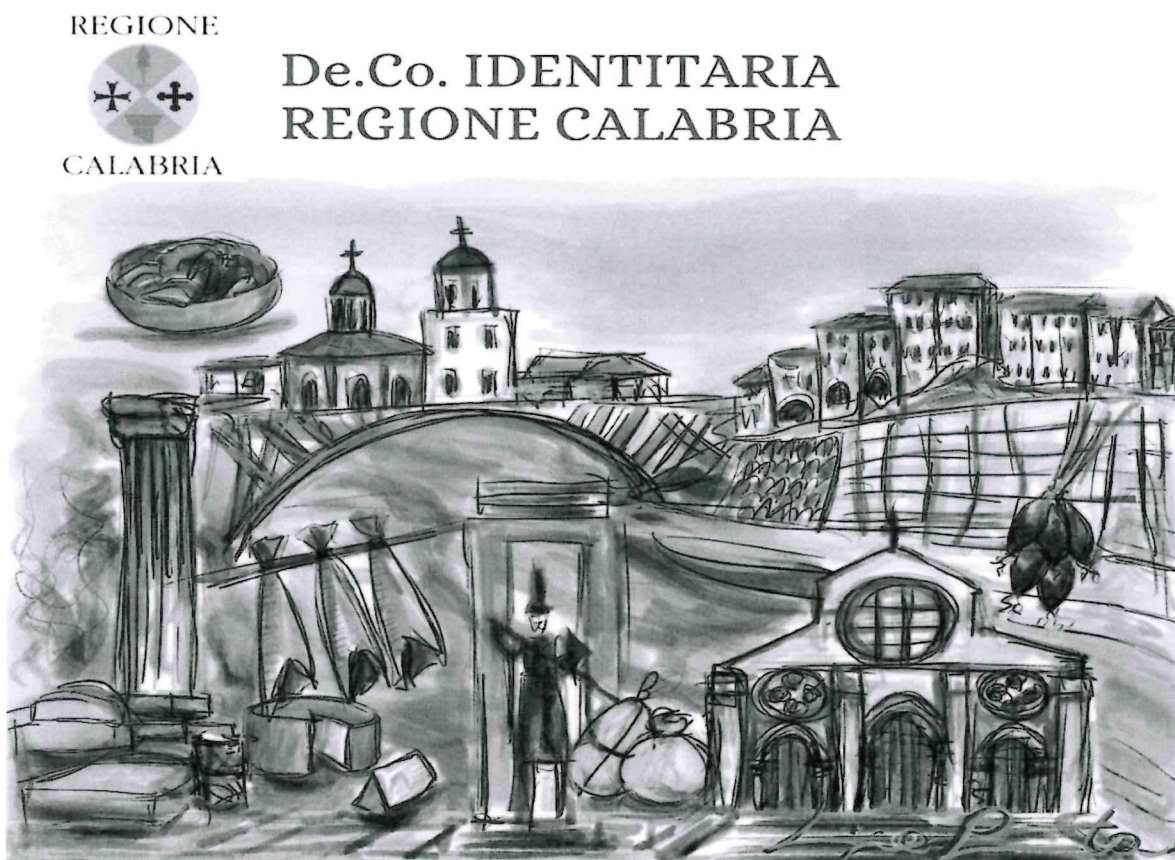
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Allegato 1- Logo del Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co..

Il logo De.Co. è una rappresentazione sintetica degli elementi identitari delle cinque province calabresi.

Sono raffigurati dieci particolari, due per ogni provincia calabrese, di cui uno gastronomico e uno storico artistico, che rappresentano un estratto delle molteplici ricchezze paesaggistiche, architettoniche, monumentali, religiose, enogastronomiche, etniche, folkloristiche e di tradizione della Regione Calabria.

Gli elementi rappresentati sono la Rupe e la Cipolla Rossa di Tropea, la Cattedrale di Cosenza e il Caciocavallo Silano, la Colonna di Capocolonna del Tempio di Hera Lacinia, pecorino e ricotta crotonese, l'arena sullo stretto con la Statua di Athena Promachos e il pesce stocco, il ponte Italia e il duomo di Catanzaro e il piatto tipico "u murseddu", tutti legati dall'elemento comune blu che simboleggia l'acqua.



Allegato 2 – Caratteristiche tecniche e dimensionali standard del Logo dei prodotti De.Co..

1. Descrizione del logo

Il logo De.Co. dei prodotti a **Denominazione Comunale di Origine**, deve rappresentare gli elementi da valorizzare e il loro legame con il territorio. Il logo può essere utilizzato solo dai produttori autorizzati e secondo le modalità stabilite dal Comune e dalla Regione Calabria.

2. Elementi grafici

Il logo è composto da tre parti principali:

- Gli elementi da valorizzare come De.Co.;
 - La dicitura "De.Co.";
 - Il riferimento del Comune di appartenenza.
-

3. Dimensioni e proporzioni

- L'altezza minima del logo: 20 mm (per stampa) / 70 px (digitale);
 - Il rapporto tra simbolo e scritta deve rimanere invariato;
 - Non è consentito deformare, allungare o comprimere il logo.
-

4. Spazio di rispetto

- La parte superiore del logo deve contenere il simbolo della Regione Calabria, il simbolo del Comune e la dicitura "DE. CO. IDENTITARIA _NOME DEL COMUNE";
 - Tutti gli elementi identificativi devono essere ben distinguibili.
-

5. Color palette

I Colori che devono essere presenti sono:

- Pantone 342 C (verde), RGB 0-89-45, HEX #00592D;
- Pantone 7406 C (giallo), RGB 247-206-0, HEX #F7CE00.

È consentito l'uso in bianco e nero solo su sfondi appropriati.

Allegato 3: Modello di disciplinare per il riconoscimento dei prodotti De.Co. (Denominazione Comunale di Origine)

1. Denominazione del prodotto

Indicare la denominazione completa del prodotto per il quale si richiede il riconoscimento De.Co., comprensiva di eventuali varianti locali o tradizionali.

2. Categoria del prodotto

Specificare la tipologia di appartenenza (es. prodotto agroalimentare, gastronomico, ecc.).

3. Area geografica di riferimento

Descrivere con precisione il territorio comunale o sub-comunale in cui il prodotto è realizzato, includendo eventuali frazioni, aree rurali storicamente connessi alla produzione.

4. Descrizione del prodotto

Fornire una descrizione dettagliata del prodotto, indicando:

- caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche o estetiche;
 - materie prime utilizzate;
 - eventuali varianti tipiche;
 - elementi di originalità o tipicità che lo distinguono da prodotti simili.
-

5. Metodo di produzione o lavorazione

Indicare le fasi del processo produttivo, dalla selezione delle materie prime fino al confezionamento o alla presentazione finale del prodotto, specificando:

- tecniche tradizionali o artigianali;
 - attrezzature e strumenti utilizzati;
 - eventuali pratiche tramandate o di particolare valore storico-culturale.
-

6. Legame con il territorio

Illustrare in che modo il prodotto è legato al territorio comunale, in base ad almeno uno dei seguenti profili:

- storico e culturale;
 - ambientale e paesaggistico;
 - socioeconomico o identitario;
 - delle tradizioni locali e della memoria collettiva.
-

7. Soggetti produttori

Elencare le imprese, associazioni o singoli produttori che partecipano alla produzione del prodotto De.Co., indicando la forma organizzativa (es. consorzio, rete di imprese, laboratorio artigianale, ecc.).

8. Strumenti di tracciabilità e controllo

Descrivere i sistemi di verifica adottati per garantire la conformità del prodotto al disciplinare (es. registri di produzione, controlli comunali, autocertificazioni, marchiatura o etichettatura).

9. Uso del logo De.Co.

Precisare le modalità di apposizione e utilizzo del **logo De.Co. comunale**, nel rispetto degli standard tecnici stabiliti dalla Regione Calabria ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d) della L.R. n. 34/2023.

10. Promozione e valorizzazione

Indicare le iniziative di comunicazione, promozione e diffusione previste, anche in collaborazione con enti, associazioni e operatori turistici o culturali.

11. Allegati tecnici

- Schede analitiche del prodotto;
 - Documentazione fotografica;
 - Mappe dell'area di produzione;
 - Bozza del logo.
-

Dichiarazione finale

Il presente disciplinare è redatto ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. e) della **L.R. Calabria 28 dicembre 2023, n. 34**, e costituisce parte integrante del provvedimento comunale di riconoscimento De.Co.

Firma del richiedente _____

Data _____

